

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-705	del 23/09/2016
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di accordo non oneroso con l'Agencia Spaziale Italiana per la fornitura di prodotti Cosmo-SkyMed nell'ambito del progetto "Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola".	
Proposta	n. PDTD-2016-722	del 23/09/2016
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Gestione Integrata Rifiuti	
Dirigente proponente	Dott. Villani Barbara	
Responsabile del procedimento	Villani Barbara	

Questo giorno 23 (ventitre) settembre 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di accordo non oneroso con l’Agenzia Spaziale Italiana per la fornitura di prodotti Cosmo-SkyMed nell’ambito del progetto “Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola”.

VISTA:

- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che rinomina l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che nel 2011 Arpae, su incarico della Regione Emilia-Romagna (RER) e in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (Dicam) dell’Università di Bologna, ha aggiornato le conoscenze geometriche sul fenomeno della subsidenza nell’ambito della pianura emiliano-romagnola, rispetto alle precedenti conoscenze derivanti dai rilievi eseguiti nel 2005-06, utilizzando all’uopo il metodo dell’analisi interferometrica di dati radar satellitari con tecnica SqueeSAR™, supportato dall’elaborazione di stazioni permanenti GPS;
- che la RER sta perfezionando l’affidamento ad Arpae del progetto denominato “Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola” nell’ambito del quale si prevede di realizzare l’aggiornamento delle conoscenze sin qui acquisite sul fenomeno della subsidenza;
- che anche nel 2016 il progetto si avvarrà di elaborazioni effettuate con tecnica SqueeSAR™ operando un’analisi congiunta (stitching) di immagini radar acquisite dai satelliti canadesi RADARSAT-1 e RADARSAT-2;

RILEVATO:

- che, in particolare, su una limitata porzione del territorio oggetto di indagine (Parmense), il satellite RADARSAT-2, non ha acquisito un numero di immagini sufficienti per un’analisi affidabile e che, pertanto, si rende necessaria l’acquisizione delle immagini acquisite dal satellite Cosmo-SkyMed, di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana, le cui elaborazioni saranno successivamente congiunte a quelle del satellite RADARSAT-1;

CONSIDERATO:

- che l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ai sensi del proprio statuto, predispone il Piano aerospaziale nazionale e ne cura l’attuazione, svolge attività di agenzia nel settore di propria competenza e può, per lo svolgimento delle proprie attività, stipulare accordi e convenzioni;
- che l’ASI ha sviluppato, in collaborazione con l’Amministrazione della Difesa, il sistema Cosmo-SkyMed che costituisce il primo sistema nazionale di Osservazione della Terra dallo spazio duale, essendo destinato a servire sia l’utenza civile (istituzionale e commerciale) che militare;
- che, con Decreto Interministeriale (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Difesa) prot. MUR-DGSSIRST n. 32 del 1° dicembre 2006, sono stati disposti, tra l’altro:
 - l’incarico all’ASI di assicurare l’interfaccia con gli utilizzatori civili e commerciali, nazionali e internazionali, dei dati acquisiti dalla componente radar Cosmo-SkyMed;
 - il diritto dell’ASI di programmare, elaborare, promuovere, utilizzare e distribuire i dati destinati all’utenza civile e commerciale, nonché di svolgere ogni attività finalizzata alla loro migliore fruizione;
 - l’attribuzione all’ASI, oltre che del diritto di svolgere le attività sopra menzionate, anche del diritto di concederne l’esercizio a terzi mediante gli appositi strumenti previsti dalle disposizioni vigenti, previa autorizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca;
 - il riconoscimento all’ASI e al Ministero della Difesa dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti del sistema Cosmo-SkyMed e, in particolare, a quelli ottenuti nel quadro delle rispettive programmazioni;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che l’Arpae e l’ASI hanno manifestato l’intenzione di collaborare per la realizzazione del progetto “Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola” ed hanno, pertanto, definito uno schema di Accordo, che si allega sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, al fine di regolamentare la fornitura e l’utilizzo dei Prodotti Cosmo-SkyMed;

RILEVATO:

- che le attività previste nell’Accordo sono conformi alle attività istituzionali di Arpae;
- che il citato Accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà una durata di cinque anni e potrà essere rinnovato mediante intesa scritta tra le parti;
- che l’Accordo di cui trattasi non riveste carattere oneroso;

RITENUTO:

- quindi, opportuno sottoscrivere lo schema di Accordo con l'ASI (Allegato A), per l'accesso ai prodotti Cosmo-SkyMed e per il loro utilizzo al fine della realizzazione del progetto "Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola";

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del CTR Gestione integrata rifiuti, dott.ssa Barbara Villani, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e della L.R. n. 32/93, la stessa dott.ssa Barbara Villani;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che si allega sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'accesso ai prodotti Cosmo-SkyMed e per il loro utilizzo al fine della realizzazione del progetto "Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola";
2. di dare atto che l'Accordo di cui trattasi entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà una durata di cinque anni e potrà essere rinnovato mediante intesa scritta tra le parti;
3. di dare atto, infine, che l'Accordo di cui al punto 1. non riveste carattere oneroso.

II DIRETTORE TECNICO

(Dott. Franco Zinoni)

**PROPOSTA DI ACCORDO TRA
L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
E
ARPAE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE TECNICA
PER ACCESSO E UTILIZZO
PRODOTTI COSMO-SKYMED**

L'Agenzia Spaziale Italiana, ente pubblico non economico, con sede legale in Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma, di seguito anche definita singolarmente "ASI", rappresentata ai fini della stipula del presente atto dal Direttore di Missione COSMO-SkyMed, Dr. Alessandro Coletta, autorizzato con delega prot. 5608/2013 del 19 giugno 2013

E

Arpae Emilia Romagna – Direzione Tecnica, con sede legale in Via Po, 5 – 40139 Bologna, rappresentata dal dott. Franco Zinoni, di seguito anche definito singolarmente "UTENTE"

di seguito anche definite singolarmente una "Parte" o congiuntamente con le "Parti",

PREMESSO CHE

- a) l'ASI ai sensi del proprio statuto, predispone il Piano aerospaziale nazionale e ne cura l'attuazione, svolge attività di agenzia nel settore di propria competenza e può, per lo svolgimento delle proprie attività, stipulare accordi e convenzioni;
- b) il sistema COSMO-SkyMed è sviluppato dall'ASI in collaborazione con l'Amministrazione della Difesa (AD), secondo i termini della Convenzione stipulata il 24 settembre 2002 e costituisce il primo sistema nazionale di Osservazione della Terra dallo spazio duale, essendo destinato a servire l'utenza civile (istituzionale e commerciale) e militare, nel quadro di una collaborazione con la Francia, i cui termini sono definiti nell'Accordo per una cooperazione nel settore dell'Osservazione della Terra, sottoscritto il 29 gennaio 2001, legge di autorizzazione alla ratifica 10 gennaio 2004, n. 20;
- c) con Decreto Interministeriale (Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Difesa) prot. MUR-DGSSIRST n. 32 del 1 dicembre 2006, tra l'altro, sono stati disposti:
 - l'incarico all'ASI di assicurare l'interfaccia con gli utilizzatori civili e commerciali, nazionali e internazionali, dei dati acquisiti dalla componente radar COSMO-SkyMed;
 - il diritto dell'ASI di programmare, elaborare, promuovere, utilizzare e distribuire i dati destinati all'utenza civile e commerciale, nonché di svolgere ogni attività finalizzata alla loro migliore fruizione;
 - l'attribuzione all'ASI, oltre che del diritto di svolgere le attività sopra menzionate, anche del diritto di concederne l'esercizio a terzi mediante gli appositi strumenti previsti dalle disposizioni vigenti, previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - il riconoscimento all'ASI e al Ministero della Difesa dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti del sistema COSMO-SkyMed e, in particolare, a quelli ottenuti nel quadro delle rispettive programmazioni;

d) l'UTENTE, su incarico della Regione Emilia-Romagna gestisce il monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura regionale;

CONSIDERATO CHE

- il sistema “duale“ COSMO-SkyMed può fornire prodotti e servizi di Osservazione della Terra inerenti ad una vasta gamma di applicazioni civili quali: gestione delle emergenze (monitoraggio, disastri naturali come incendi boschivi, inondazioni, frane, etc.), cartografia, pianificazione, uso del territorio, controllo degli edifici, controllo delle risorse agricole e forestali, idrologia, geologia, monitoraggio dei mari e delle coste,
- L'UTENTE prende atto che il Sistema COSMO-SkyMed è “duale” e che i termini del presente Accordo tengono conto dei vincoli derivanti (ad es. priorità in favore del Ministero della Difesa, etc.) da tale caratteristica del Sistema e del suo utilizzo;
- vi è l'interesse di entrambe le Parti a disciplinare le modalità di fornitura e di utilizzo di prodotti COSMO-SkyMed nell'ambito del progetto: “Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola”;

CONSIDERATO che per garantire la fornitura dei Prodotti oggetto del presente Accordo l'ASI intende avvalersi del supporto operativo fornito dalla e-GEOS S.p.A, con sede in Matera, località Terlecchie, cap 75100, codice fiscale 01032180778 e P. IVA 01032180778, in virtù di specifica convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto i termini e le condizioni che disciplinano la cooperazione tra l'ASI e l'UTENTE nell'ambito del progetto “Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola” che prevede la fornitura e l'utilizzo dei PRODOTTI COSMO-SkyMed (di seguito: i PRODOTTI).

Articolo 3 - Descrizione del Progetto

Il progetto prevede l'analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante tecnologia SqueeSAR™ finalizzata al monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna.

Articolo 4 - Principi di utilizzo dei PRODOTTI

Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, l'ASI si impegna a fornire i PRODOTTI secondo le Condizioni Generali per la fornitura dei Prodotti COSMO-SkyMed, specificate in Allegato I, e conferisce all'UTENTE una Licenza d'uso non esclusiva, riportata in Allegato II, salvo quanto diversamente specificato tra le Parti nel presente Accordo.

L'UTENTE si impegna ad utilizzare i PRODOTTI per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, descritte in dettaglio nella Scheda Progetto (Allegato III), avvalendosi dei soggetti indicati nella stessa Scheda Progetto.

Le condizioni economiche per la fornitura dei PRODOTTI sono indicate nella sezione Corrispettivo per la fornitura dei Prodotti e modalità di pagamento, Allegato IV al presente Accordo.

Articolo 5 – Responsabilità dell’ASI

Secondo i termini del presente Accordo, l’ASI:

1. si adopererà al meglio per fornire i PRODOTTI previsti nella Scheda Progetto (Allegato III), secondo quanto specificato nelle Condizioni Generali per la Fornitura dei Prodotti COSMO-SkyMed (Allegato I) e nella Scheda Progetto (Allegato III) contenute nel presente Accordo. Eventuali ulteriori specifiche di dettaglio che emergeranno nel corso dell’attuazione delle attività, saranno concordate per iscritto tra le Parti;
2. fornirà assistenza tecnica e informazioni su richiesta dell’UTENTE, in base a condizioni da concordare, al fine di consentire all’UTENTE il migliore utilizzo dei PRODOTTI oggetto della fornitura.

Articolo 6 – Responsabilità dell’UTENTE

Secondo i termini del presente Accordo, l’UTENTE:

1. svolgerà nell’ambito delle proprie competenze le attività indicate nell’Articolo 3 di cui sopra;
2. si impegna ad accettare le condizioni di fornitura dei dati previste nelle Condizioni Generali per la Fornitura dei Prodotti COSMO-SkyMed (Allegato I) e i termini della Licenza d’Uso (Allegato II);
3. fornirà all’ASI il corrispettivo definito nella sezione Corrispettivo per la fornitura dei Prodotti e modalità di pagamento (Allegato IV), secondo le modalità concordate nel medesimo Allegato;
4. si impegna a non divulgare nessuna informazione tecnica relativa alle operazioni in orbita e alle prestazioni del sistema di cui possa venire a conoscenza in virtù del presente Accordo;
5. comunicherà ogni modifica di eventuali consulenti o contraenti di cui intende avvalersi, come indicato nella Scheda Progetto (Allegato III).

L’UTENTE è tenuto a notificare immediatamente all’ASI i nomi di ogni utente affiliato, e/o contraente e/o consulente (di seguito “Terze Parti”) in possesso del PRODOTTO o di parti di esso. L’UTENTE è responsabile di ogni eventuale azione, omissione e/o inadempimento da parte di Terze Parti.

Articolo 7 – Punti di Contatto

L’ASI e l’UTENTE entro 15 giorni lavorativi, a seguito della firma del presente atto, nomineranno ciascuno un responsabile delle rispettive attività. Tali responsabili costituiranno i Punti di Contatto tra le Parti.

Le Parti effettueranno la valutazione della realizzazione delle attività previste nell’ambito del presente Accordo attraverso incontri periodici.

Articolo 8 – Protezione dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai PRODOTTI

I diritti di proprietà intellettuale sui PRODOTTI forniti nell’ambito del presente Accordo appartengono all’ASI e sono specificati nella Licenza d’Uso (Allegato II).

L'UTENTE riconosce che le denominazioni CSK® e COSMO-SkyMed® sono marchi verbali registrati.

Nell'ambito delle proprie attività, l'UTENTE garantisce il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dell'ASI sui PRODOTTI secondo quanto stabilito dal presente Accordo e dall'annessa Licenza d'Uso (Allegato II), e si impegna a riferire immediatamente all'ASI per iscritto in merito a qualunque uso illegittimo, incluso quello di Terze Parti, dei PRODOTTI forniti ed utilizzati secondo i termini del presente Accordo, del documento "Condizioni generali per la fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed" e della Licenza d'Uso (Allegato II).

Articolo 9 – Diritti di proprietà intellettuale e risultati sviluppati nell'ambito del Progetto

All'atto della stipula, l'UTENTE deve dichiarare le conoscenze pregresse, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti agli stessi che si intendono utilizzare per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo. L'elenco viene annesso alla Scheda Progetto (Allegato III).

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sviluppato solamente da una Parte e/o Terze Parti, nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, è di proprietà di tale Parte e/o Terze Parti, in conformità alle norme, leggi e regolamenti applicabili a detta Parte, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 8.

Qualora nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti dovessero sviluppare congiuntamente un'innovazione e/o altro risultato, le stesse si consultano allo scopo di concordare con apposito atto:

- a) la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale o degli interessi relativi a tale innovazione o risultato congiunto, tenendo conto delle definizioni elencate nell'Allegato al presente Accordo "Condizioni generali per la fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed", nonché di quanto previsto al precedente Art. 8;
- b) le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i diritti di proprietà intellettuale e il regime di sfruttamento futuro.

Articolo 10 – Confidenzialità, Informazioni al Pubblico,

Diritti di pubblicazione

ASI e l'UTENTE sono tenuti ad osservare la confidenzialità nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del presente Accordo, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza in virtù del presente Accordo.

L'ASI e l'UTENTE si consultano reciprocamente prima di effettuare attività di informazioni al pubblico. In particolare, il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti riguardanti attività di cui al presente Accordo potranno essere effettuate congiuntamente oppure sia dall'ASI sia dall'UTENTE per le attività di propria competenza, previa informazione all'altra Parte.

Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra Parte in ogni opera, comunicazione al pubblico, o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, in esecuzione del presente Accordo.

L'UTENTE è autorizzato a pubblicare i risultati delle proprie attività eseguite utilizzando i PRODOTTI ed a presentare i risultati di dette attività in convegni nazionali ed internazionali, previa autorizzazione dell'ASI.

L'UTENTE è tenuto ad inserire in qualunque pubblicazione effettuata grazie all'utilizzo dei PRODOTTI, la seguente dicitura: *“Project carried out using COSMO-SkyMed® PRODUCTS, © ASI (Italian Space Agency) – provided under license of ASI”*.

Articolo 11 – Informazioni di proprietà

Sono considerate come “Informazioni di proprietà” i documenti e le informazioni, i dati, i disegni, i materiali, il *know how*, i rapporti, le applicazioni commerciali, gli studi, i progetti di qualsivoglia natura che sono comunicati tra le Parti nell'ambito del presente Accordo e identificati con apposito avviso dalla Parte Proprietaria come tali. Tuttavia, non sono soggette al presente articolo le informazioni:

- (i) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o lo diventino successivamente;
- (ii) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza;
- (iii) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza utilizzo di informazioni o documentazione ricevuta dall'altra Parte;
- (iv) richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

Le Parti si impegnano a:

- non utilizzare le “Informazioni di proprietà”, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia modo e a qualsivoglia titolo o permettere un'utilizzazione per fini diversi da quelli previsti nel presente Accordo;
- adottare tutte le misure utili per conservare e proteggere le “Informazioni di proprietà” e impedirne la divulgazione sotto qualsivoglia forma, a persone diverse da quelle che abbiano un “bisogno di conoscere”;
- informarsi reciprocamente di eventuali violazioni del rispetto della confidenzialità delle “Informazioni di proprietà”;
- restituire immediatamente tutte le “Informazioni di proprietà” detenute in tutte le loro forme, così come in tutte le copie che ne sono state fatte, se così richiesto dalla Parte proprietaria.

Articolo 12 – Modifiche

Il presente Accordo ed i suoi Annessi possono essere modificati solo mediante intesa scritta tra le Parti.

Articolo 13 - Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo e dei suoi Annessi.

Per le eventuali controversie che non potranno essere risolte in via amichevole dalle Parti, nonché ogni altra circostanza ad esse relativa ovvero con esse connessa, sorte dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

Articolo 14 – Recesso e risoluzione

14.1 Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in ogni momento mediante preavviso scritto all'altra Parte di almeno tre mesi.

14.2 Le Parti possono, inoltre, recedere consensualmente in qualunque momento dal presente Accordo, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'Accordo.

14.3 A seguito del recesso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le Parti, con successivo accordo scritto, potranno definire i termini della eventuale prosecuzione dell'utilizzo dei PRODOTTI da parte dell'UTENTE.

14.4 Il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, fatta comunque salva la facoltà per la Parte non inadempiente di richiedere il risarcimento per l'eventuale danno subito, qualora:

- le Parti e/o Terze Parti violino i termini dell'Accordo, in particolare gli obblighi di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 8, o di uno qualunque dei suoi Allegati e, a seguito di contestazione scritta della Parte non inadempiente, non venga posto rimedio entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di violazione da parte di una Terza Parte, l'ASI si riserva la facoltà di autorizzare il proseguimento del Progetto o del Progetto congiunto, di cui all'art. 8 dell'annessa Licenza d'Uso (Allegato II), da parte dell'UTENTE e di altre Terze Parti.
- in caso di azioni o fatti addebitati all'UTENTE e/o Terze Parti per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

14.5 A seguito della risoluzione di cui al comma precedente, l'UTENTE e/o Terze Parti:

- perderanno ogni diritto di utilizzo dei PRODOTTI;
- saranno tenuti alla distruzione dei PRODOTTI e di eventuale altro materiale fornito dall'ASI all'UTENTE nell'ambito del presente Accordo e, comunque, saranno tenuti alla non divulgazione dei PRODOTTI, delle informazioni, di eventuale altro materiale, dei risultati e delle analisi ottenuti nell'ambito del presente Accordo;
- non potranno avanzare nessun diritto e/o pretesa a nessun titolo e per nessuna ragione, né avranno altrimenti diritto di richiedere alcun risarcimento all'ASI.

In caso di interruzione temporanea o permanente della fornitura di PRODOTTI o di malfunzionamento del sistema COSMO-SkyMed, che non consenta di mantenere la pianificazione prevista dalla Scheda Progetto, o comunque la realizzazione del Progetto, ciascuna Parte può richiedere la risoluzione del presente Accordo. Le Parti discuteranno i termini di una possibile cooperazione, sulla base della nuova situazione e, con successivo accordo scritto, potranno definire i termini della eventuale prosecuzione dell'utilizzo dei PRODOTTI da parte dell'UTENTE e/o Terze Parti.

Articolo 15 – Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma di entrambe le Parti (*oppure ove necessario: a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte dell'Organo di Controllo*) e rimarrà in vigore per 5 anni; in seguito esso potrà essere rinnovato mediante intesa scritta tra le Parti.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte interessata.

Alla scadenza, le Parti dovranno definire, con specifico accordo, i termini dell'eventuale prosecuzione dell'utilizzo dei PRODOTTI da parte dell'UTENTE.

In fede.

Per l'ASI

**Il Direttore di Missione COSMO-SkyMed
Alessandro COLETTA**

Per l'Utente

**Il Direttore Tecnico
Franco ZINONI**

**CONDIZIONI GENERALI
PER LA FORNITURA
DEI PRODOTTI COSMO-SkyMed**

DEFINIZIONI

ACCORDO	L'atto sottoscritto tra l'ASI e l'Utente che prevede l'utilizzo di dati COSMO-SkyMed.
Contraenti e Consulenti	Persone fisiche e giuridiche, diverse dall'Utente e/o dall'Utente Affiliato, di cui l'Utente intende avvalersi per l'utilizzo del PRODOTTO ai fini della realizzazione delle attività di cui alla Scheda Progetto (Allegato III).
Dati ancillari	Informazioni tecniche relative al sistema COSMO-SkyMed, contenute all'interno dei PRODOTTO Originale
Prodotto derivato	Prodotto generato attraverso l'elaborazione di un PRODOTTO Originale o di un qualsiasi Prodotto Protetto attraverso un qualunque metodo che introduce una modifica significativa e irreversibile del PRODOTTO iniziale tale che non siano più identificabili le caratteristiche iniziali del PRODOTTO.
PRODOTTO ORIGINALE	Denominato anche "PRODOTTO", Prodotto di Livello 0, Prodotto Standard (1 A, 1 B, 1 C, 1 D) o di Alto Livello del sistema COSMO-SkyMed, reso disponibile all'Utente secondo i termini delle presenti Condizioni Generali di fornitura, nei formati HDF5, JPEG, GEOTIFF, HTML.
Prodotto protetto	Prodotto generato a partire dal PRODOTTO Originale in cui sono ancora identificabili in tutto o in parte le caratteristiche iniziali del PRODOTTO. Copie del Prodotto Protetto e/o parti di esso su qualunque supporto (stampa su carta, ecc.) sono Prodotti Protetti.
Progetto congiunto	Specifico progetto che prevede l'utilizzo condiviso del PRODOTTO da parte dell'Utente e uno o più Utenti Affiliati, autorizzato dall'ASI e indicato nella Scheda Progetto (Allegato III).
Scopi di utilizzo	Attività di utilizzo del PRODOTTO specificate nell'accordo con l'ASI e nella Scheda Progetto (Allegato III). In caso di utilizzo multiplo del PRODOTTO, si identificano con la realizzazione del Progetto congiunto nell'ambito del quale è autorizzato dall'ASI l'utilizzo condiviso del PRODOTTO da parte dell'Utente e di Utenti Affiliati.
Utente	La persona fisica o giuridica che riceve e utilizza il PRODOTTO, secondo i termini specificati nelle presenti Condizioni Generali di fornitura e diviene intestataria della Licenza d'Uso (Allegato II).
Utente Affiliato	Persona fisica o giuridica che condivide l'uso del PRODOTTO con l'Utente, nell'ambito di un Progetto congiunto specificato nella Scheda Progetto (Allegato III) e autorizzato dall'ASI.
Utilizzo	L'utilizzo comprende l'installazione, la visualizzazione, la copia, l'elaborazione, la stampa, la trasmissione/ricezione via web, la conservazione nel computer o altri supporti dell'utente del PRODOTTO oggetto della fornitura.

Articolo 1 - Accredimento dell'Utente

La fornitura dei PRODOTTI ORIGINALI prevede l'accréditamento dell'Utente, che avviene attraverso la compilazione della Scheda Progetto (Allegato III), nella quale l'Utente fornisce i propri dati personali e quelli relativi ad eventuali Contraenti e consulenti di cui intende avvalersi, e quelli di eventuali Utenti Affiliati.

A seguito dell'accréditamento, all'Utente saranno assegnati uno o più *account* di accredimento.

La descrizione della richiesta di PRODOTTI nella Scheda Progetto (Allegato III) comporta la conoscenza delle caratteristiche dei PRODOTTI COSMO-SkyMed da parte dell'Utente e delle restrizioni a cui può essere soggetto il servizio.

Articolo 2 - Disposizioni generali

L'ASI deve autorizzare per iscritto il coinvolgimento di Contraenti e consulenti nonché di eventuali Utenti affiliati nell'utilizzo del Prodotto, come indicato dall'Utente nella Scheda Progetto (Allegato III), oppure secondo le diverse condizioni indicate dall'ASI.

L'ASI deve altresì autorizzare per iscritto l'elaborazione dei Prodotti Protetti e Derivati, secondo quanto indicato dall'Utente nella Scheda Progetto (Allegato III), oppure secondo le diverse condizioni indicate dall'ASI.

Per garantire la fornitura dei Prodotti oggetto della presente licenza, l'ASI si avvale del supporto operativo fornito dalla e-GEOS S.p.A, con sede in Matera, Località Terlecchie, CAP 75100, codice fiscale 01032180778 e P. IVA 01032180778, in virtù di specifica convenzione.

Articolo 3 - Limitazioni di garanzia

I prodotti COSMO-SkyMed sono prodotti complessi e l'Utente ne riconosce la particolarità e complessità. Pertanto, l'ASI non garantisce che i PRODOTTI siano esenti da errori, anomalie o imperfezioni e l'Utente ne accetta l'eventualità. In nessun caso e per nessuna ragione, l'ASI potrà mai essere considerata responsabile per eventuali danni, perdita di dati o altro causato dalla presenza di dette anomalie, errori o imperfezioni.

Nel caso in cui l'Utente riceva un PRODOTTO definito inutilizzabile congiuntamente dall'ASI e dall'Utente, l'ASI si impegna a sostituire il PRODOTTO secondo l'adeguata modalità tecnica.

Articolo 4 - Protezione dei dati personali

La compilazione della Scheda Progetto (Allegato III) prevede che l'Utente si accrediti e fornisca anche i propri dati personali, così come quelli di Contraenti o consulenti ed eventuali Utenti Affiliati, specificati nel modulo predisposto nella Scheda Progetto (Allegato III). Ai fini di detta operazione, l'Utente garantisce che le informazioni ed i dati personali forniti sono corretti, attuali e completi.

L'Utente si impegna ad aggiornare i dati personali di accredimento al fine di mantenerli corretti, attuali e completi.

Qualora l'Utente fornisca informazioni non veritiere, non attuali o non complete, oppure l'ASI avesse ragionevole motivo di ritenere che tali informazioni non lo siano, l'ASI si riserva il diritto di sospendere o disattivare l'*account* di accredimento dell'Utente e/o di rigettare ogni richiesta di fornitura di Prodotti.

Tutti i dati personali dell'Utente sono archiviati elettronicamente dall'ASI e successivamente comunicati alla e-GEOS S.p.A per consentire le necessarie attività di supporto e custoditi in conformità alle disposizioni di leggi vigenti, in particolare del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che ha approvato il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". L'esame delle informazioni fornite o il trasferimento di dati personali agli organismi competenti per la sicurezza potrà essere effettuato dall'ASI in osservanza delle leggi vigenti anche al fine di consentire alle competenti pubbliche autorità di assolvere alle loro funzioni ed obblighi in base alla normativa vigente.

I dati personali e le informazioni fornite dall'Utente potranno essere utilizzate per eventuali scopi di promozione dell'uso istituzionale dei PRODOTTI COSMO-SkyMed nell'ambito delle attività previste nella Scheda Progetto (Allegato III).

Articolo 5 - Cause di forza maggiore

L'Utente prende atto ed accetta che è facoltà del Governo italiano, o dell'Autorità di sicurezza nazionale, o altra Autorità a ciò delegata, inibire la ricezione e/o la trasmissione di taluni Prodotti COSMO-SkyMed. L'Utente pertanto accetta in modo espresso che la consegna del Prodotto possa risultare impedita dai predetti provvedimenti inibitori, senza che ciò configuri in capo all'ASI alcuna responsabilità.

L'UTENTE prende altresì atto che il Sistema COSMO-SkyMed è "duale" e che è soggetto a vincoli (ad es. priorità in favore del Ministero della Difesa, etc.) derivanti da tale caratteristica.

Articolo 6 - Legge applicabile risoluzione delle controversie

Le presenti Condizioni Generali per la Fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed e l'annessa Licenza d'Uso (Allegato II), nonché ogni altra circostanza ad essi relativa ovvero con essi connessa, sono disciplinati dalla legge Italiana.

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione delle Condizioni Generali per la Fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed e l'annessa Licenza d'Uso (Allegato II).

Per le eventuali controversie che non potranno essere risolte in via amichevole dalle Parti, nonché ogni altra circostanza ad essi relativa ovvero con essi connessa, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

LICENZA D'USO

Articolo 1 - Parti della Licenza

Da una parte, l'Agenzia Spaziale Italiana ("ASI"), con sede in Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma, e dall'altra l'Utente e/o ciascun Utente Affiliato, di seguito definito anche "l'Utente".

Articolo 2 - Oggetto della Licenza

Tutte le Definizioni contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura devono ritenersi riprodotte, utilizzate e applicabili anche nel corpo della presente Licenza d'Uso.

La presente Licenza d'Uso ha ad oggetto un diritto di utilizzo non esclusivo del PRODOTTO da parte dell'Utente, per gli Scopi di utilizzo indicati nella Scheda Progetto (Allegato III), nei termini di seguito specificati.

L'Utente deve garantire e notificare all'ASI l'accettazione per iscritto degli eventuali Contraenti e consulenti di cui intende avvalersi, del rispetto delle limitazioni di utilizzo dei PRODOTTI indicate nella presente Licenza d'Uso. I Contraenti e i consulenti non sono autorizzati a mantenere copia né ad ulteriore utilizzo dei PRODOTTI una volta terminate le attività contrattuali o di consulenza.

Successivamente alla consegna del PRODOTTO, l'ASI si riserva in ogni momento di richiedere informazioni in merito all'utilizzo del PRODOTTO, garantendo la confidenzialità delle informazioni fornite dall'Utente.

L'Utente è tenuto a non divulgare, né trascrivere, né trasferire, né rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni e i dati ancillari forniti dall'ASI congiuntamente ad un PRODOTTO.

Senza il previo espresso consenso scritto dell'ASI, è fatto divieto di trasferire, in tutto o in parte, la presente Licenza d'Uso o diritti ad essa connessi, a terzi o concedere sub-licenze o simili. Tale divieto si riferisce ad ogni tipo di disposizione nei confronti di qualunque terzo ed a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.

Articolo 3 - Diritti di proprietà intellettuale

I PRODOTTI del sistema COSMO-SkyMed, oggetto delle presente Licenza d'Uso, appartengono al Governo della Repubblica Italiana. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto interministeriale n. 32 del 1 Dicembre 2006, l'ASI è titolare dei diritti di proprietà intellettuale dei dati di cui richiede la programmazione.

I PRODOTTI sono protetti dalla normativa italiana e internazionale sul diritto d'autore; inoltre i dati grezzi acquisiti dal satellite o comunque esistenti negli archivi sono protetti dalla normativa per la protezione delle banche dati, di cui alla direttiva EU 96/9 dell'11 marzo 1996, attuata nell'ordinamento italiano con D. lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

L'Utente riconosce che le denominazioni CSK® e COSMO-SkyMed® sono marchi registrati e si impegna a riprodurre il marchio come segue: "CSK®" e COSMO-SkyMed®.

L'Utente riconosce il copyright dell'ASI sui PRODOTTI e si impegna a riprodurre, indipendentemente dal supporto in cui il PRODOTTO è utilizzato, l'avviso di copyright come segue:

"COSMO-SkyMed Product - ©ASI - Agenzia Spaziale Italiana - (year of acquisition). All rights reserved "

Nell'ambito delle proprie attività, l'Utente garantisce il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dell'ASI sui PRODOTTI e si impegna a riferire immediatamente all'ASI per iscritto in merito a qualunque uso illegittimo, incluso quello di terze parti, dei PRODOTTI forniti o dei Prodotti Protetti elaborati secondo i termini della presente Licenza d'Uso.

Ogni violazione e/o lesione dei diritti di proprietà intellettuale dell'ASI determinerà una responsabilità diretta e senza limitazioni a carico dell'Utente anche per il risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato ai diritti dell'ASI.

Articolo 4 - Usi consentiti

1. La presente Licenza contempla il solo uso del PRODOTTO per gli Scopi di Utilizzo.
2. Il PRODOTTO può essere utilizzato dai dipendenti dell'Utente intestatario della Licenza, nonché dai Contraenti e consulenti di cui l'Utente intende avvalersi al solo e limitato fine di perseguire gli Scopi di Utilizzo. Tali soggetti non acquisiscono, per effetto di tale coinvolgimento, alcun ulteriore diritto di utilizzo dei PRODOTTI, oltre quelli necessari per perseguire gli Scopi di Utilizzo.
3. L'Utente è autorizzato a riprodurre in copia il PRODOTTO esclusivamente:
 - a. in funzione delle necessità relative al raggiungimento degli Scopi di Utilizzo;
 - b. a scopo di mantenimento del medesimo.
4. Il PRODOTTO può essere elaborato al fine di creare PRODOTTI Protetti e Prodotti Derivati, conformemente a quanto dichiarato nella Scheda Progetto (Allegato III), come di seguito specificato negli articoli 6 e 7.
5. L'Utente è autorizzato a pubblicare sul proprio sito internet il PRODOTTO o il Prodotto protetto, di cui al successivo articolo 6, oppure ad utilizzarlo in forma cartacea per finalità promozionali, con il consenso preventivo dell'ASI, a condizione che l'immagine pubblicata oppure resa in forma cartacea sia di dimensioni non superiori a 1024x1024 pixel, e con l'obbligo di citare il copyright dell'ASI sul PRODOTTO originale.

Articolo 5 - Usi non consentiti

Non è ammesso qualsiasi uso del PRODOTTO difforme rispetto a quello autorizzato in base alla presente Licenza d'Uso.

In particolare i PRODOTTI non possono essere riprodotti, messi a disposizione, divulgati o distribuiti a terze parti, ad eccezione di quanto previsto negli articoli 4 e 8 della presente Licenza d'Uso o esplicitamente autorizzato dall'ASI. Non è consentito alcun uso per scopi commerciali del PRODOTTO.

Non è consentito alterare, modificare o rimuovere l'avviso di copyright, del marchio o di qualsiasi altro particolare attestante la titolarità dell'ASI sui PRODOTTI.

Ogni comportamento non in linea o in violazione delle indicazioni e direttive di cui alla presente Licenza d'Uso - Allegato II (o quelle ulteriori e/o diverse che possano essere impartite in occasione della stipula dell'Accordo con l'ASI) determinerà una responsabilità diretta e senza limitazioni a carico dell'Utente anche per il risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato ai diritti dell'ASI.

Articolo 6 - Prodotti Protetti

- a) L'Utente è autorizzato ad elaborare Prodotti Protetti derivati dal PRODOTTO, per gli scopi dichiarati nella Scheda Progetto (Allegato III).
- b) L'Utente è tenuto a chiedere una specifica autorizzazione e a concordare con l'ASI i termini e le condizioni di ogni eventuale distribuzione successiva dei Prodotti Protetti.
- c) L'Utente si impegna ad informare l'ASI in caso di sviluppo di un nuovo diritto di proprietà intellettuale nel corso dell'elaborazione di un Prodotto Protetto.

- d) In tal caso, l'Utente e l'ASI si accorderanno in merito alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente punto c), così come ad ogni futuro utilizzo, ivi incluso quello per scopi commerciali.
- e) Ove applicabile, l'Utente è autorizzato ad esporre il proprio copyright sul Prodotto Protetto ed è tenuto ad esporre sul medesimo la seguente menzione: *Product processed by ... under a license of the Italian Space Agency (ASI); Original COSMO-SkyMed Product - ©ASI - (year of acquisition)*.
- f) L'Utente e l'ASI definiranno accordi specifici in merito al trasferimento nei Prodotti Protetti di eventuali dati ancillari forniti dall'ASI congiuntamente ad un PRODOTTO.

Articolo 7 - Prodotti derivati

- a) L'Utente è autorizzato ad elaborare Prodotti Derivati, previa autorizzazione dell'ASI, come indicato dall'Utente nella Scheda Progetto (Allegato III).
- b) L'Utente si impegna ad informare l'ASI in caso di sviluppo di un nuovo diritto di proprietà intellettuale a seguito dell'elaborazione di un PRODOTTO Derivato.

L'Utente è autorizzato ad esporre il proprio copyright sul Prodotto derivato ed è tenuto a menzionare il PRODOTTO come origine del Prodotto derivato.

- c) L'Utente è tenuto a non divulgare, né trascrivere, né trasferire sui Prodotti derivati i dati ancillari forniti dall'ASI congiuntamente ai PRODOTTI.

Articolo 8 - Utilizzo multiplo del PRODOTTO dell'Utente con Utenti Affiliati

L'Utente può essere autorizzato dall'ASI a condividere l'uso del PRODOTTO con terzi, Utenti Affiliati, ove questo si renda necessario al fine di realizzare il Progetto Congiunto dichiarato nella Scheda Progetto (Allegato III), a condizione che detti Utenti Affiliati:

- a. notificano i propri dati identificativi secondo quanto richiesto dalle procedure di accreditamento, di cui all'art. 1 delle Condizioni Generali di fornitura;
- b. accettino per iscritto i termini e le condizioni della presente Licenza d'Uso.

Gli Utenti affiliati non assumono alcun ulteriore diritto di utilizzo dei PRODOTTI oltre quelli necessari per le finalità relative alla realizzazione del Progetto congiunto. A conclusione del Progetto congiunto, gli Utenti Affiliati non sono autorizzati ad ulteriore utilizzo del PRODOTTO, salvo quanto diversamente concordato con l'ASI.

L'Utente stesso sarà tenuto ad utilizzare il PRODOTTO solo per le finalità relative alla realizzazione del Progetto Congiunto e non è autorizzato ad ulteriore utilizzo del PRODOTTO, salvo quanto diversamente concordato con l'ASI.

L'ASI ha facoltà di revoca immediata della presente Licenza d'Uso in caso di violazione di una qualsiasi dei suoi termini da parte di un Utente affiliato, come specificato al successivo articolo 11. In caso di violazione della presente Licenza d'Uso da parte di un Utente Affiliato, l'ASI si riserva la facoltà di autorizzare il proseguimento del Progetto congiunto da parte dell'Utente e di altri Utenti Affiliati.

Articolo 9 - Garanzie e Limiti di responsabilità

L'Utente, e gli eventuali Utenti Affiliati, sono responsabili di ogni utilizzo dei PRODOTTI (proprio e/o da parte di Contraenti e/o consulenti) fornitigli dall'ASI; l'ASI non risponde della loro adeguatezza o idoneità ad un qualsiasi particolare uso. Di conseguenza, l'Utente non ha alcun diritto di azione contro l'ASI per ogni perdita o danno, diretto o indiretto, derivante dall'utilizzo dei PRODOTTI.

Articolo 10 - Resoconti, pubblicazioni partecipazione a convegni

L'Utente è autorizzato a pubblicare i risultati delle attività indicate nella Scheda Progetto (Allegato III) e oggetto dell'Accordo con l'ASI e a presentarne i risultati in convegni nazionali ed internazionali, previa autorizzazione dell'ASI.

L'Utente è tenuto ad inserire in qualunque pubblicazione effettuata grazie alle attività svolte nell'ambito del Progetto realizzato con l'utilizzo dei PRODOTTI COSMO-SkyMed, la seguente dicitura: *"Project carried out using CSK® Products, © of the Italian Space Agency(ASI), delivered under a license to use by ASI.*

Articolo 11 - Diritto di Revoca

- a) L'ASI ha facoltà di revoca immediata della presente Licenza d'Uso in caso di violazione dell'Accordo stipulato con l'ASI oppure di uno qualsiasi dei suoi termini e delle sue condizioni da parte dell'Utente e/o di un Utente Affiliato, e/o contraenti e/o consulenti.
- b) In caso di revoca della licenza da parte dell'ASI di cui al comma precedente, l'Utente e/o ogni utente Affiliato non potranno avanzare nessun diritto e/o pretesa a nessun titolo e per nessuna ragione, né avranno altrimenti diritto di richiedere alcun risarcimento all'ASI, bensì sarà tenuto alla distruzione del PRODOTTO e di qualunque sua copia e perde comunque ogni diritto di utilizzo del PRODOTTO.
- c) L'Utente è tenuto a notificare immediatamente all'ASI i nomi di ogni Contraente e/o consulente, in possesso del PRODOTTO o di parti di esso e richiedere ad essi la distruzione di ogni copia del PRODOTTO. L'Utente è responsabile di ogni eventuale azione, omissione e/o inadempimento da parte di propri Contraenti e/o consulenti.

Articolo 12 - Entrata in vigore e durata, modifiche.

La presente Licenza d'Uso entra in vigore alla data della firma da parte dell'ASI e dell'utente e rimarrà in vigore per un tempo indeterminato salvo revoca da parte dell'ASI di cui al precedente art. 11.

La presente Licenza d'Uso può essere modificata solo mediante accordo scritto tra le Parti.

Per l'ASI

Per l'Utente

Il Direttore di Missione COSMO-SkyMed

Il Direttore Tecnico

Alessandro COLETTA

Franco ZINONI

SCHEDA PROGETTO

INTRODUZIONE

La compilazione della Scheda Progetto ha lo scopo principale di esplicitare e dettagliare le necessità dell'Utente richiedente, firmatario dell'Accordo con ASI, in termini sia di obiettivi delle attività che necessitano di dati del Sistema sia di prodotti COSMO-SkyMed (archivio e nuova acquisizione) per consentire alla struttura operativa di gestione della missione di analizzarne la fattibilità e la sostenibilità.

La Scheda Progetto contiene i seguenti campi da compilare:

- **TITOLO DEL PROGETTO**
- **DURATA DEL PROGETTO**
- **AREE GEOGRAFICHE DI INDAGINE**
- **CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL PROGETTO**
- **DESCRIZIONE DEL PROGETTO**
- **RESPONSABILE DEL PROGETTO**
- **TEAM DI PROGETTO:**
 - **UTENTI**
 - **UTENTI AFFILIATI**
 - **CONTRAENTI/CONSULENTI**
- **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ (Facoltativo)**
- **DETTAGLIO DELLE RICHIESTE DI PROGETTO**
- **ALLEGATI (se ritenuti necessari dall'Utente)**

In caso di problemi o dubbi nella compilazione, è possibile contattare:

ASI
Via del Politecnico, snc
00133 Roma - Italy
e-mail gmu_csk.help@asi.it

TITOLO DEL PROGETTO

Inserire il titolo del progetto.

Rilievo della subsidenza nella pianura Emiliano-Romagnola.

DURATA DEL PROGETTO

12 mesi

AREE GEOGRAFICHE DI INDAGINE

Indicare il nome per ciascuna area geografica di interesse (AOI) e le coordinate geografiche dell'area stessa (ad esempio Lat x Lon del centro scena e raggio, oppure Lat x Lon dei 'corner' che delimitano l'area). Si consiglia ai fini di completezza informativa di inserire o allegare per ciascuna area un'immagine della mappa con l'indicazione dell'area.

AOI esagono (kml allegato):

- 1) Lat. 44.84°
Lon. 9.93°
- 2) Lat. 44.93°
Lon.10.40°
- 3) Lat. 44.60°
Lon.10.47°
- 4) Lat. 44.71°
Lon.10.14°
- 5) Lat.44.81°
Lon.10.05°
- 6) Lat.44.78°
Lon. 9.96°

CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL PROGETTO

Inserire uno o più campi di applicazione, e per ciascuno lo scopo che si vuole perseguire.

(Ambito applicativo, rispetto alla tematica. Ad esempio: Frane, Alluvioni, Oil Spill, Incendi, Rischio Sismico, Vulcanologia, Agricoltura, Foreste, Desertificazione, Idrologia, Archeologia, Pianificazione Urbana, Archeologia, Mapping zone costiere, urbane ed antropiche, Ghiacci ed Oceani, ecc.)

Analisi della subsidenza: aggiornamento delle conoscenze sui movimenti verticali del suolo, tramite l'utilizzo del metodo dell'analisi interferometrica di dati radar satellitari.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO (1 di 3)

Descrizione di dettaglio del Progetto, con specifico riferimento alle attività che utilizzano i dati COSMO-SkyMed: obiettivi, attività, metodi, razionali per la quantità di PRODOTTI richiesti, eventuali elaborazioni di PRODOTTI PROTETTI e/o DERIVATI, ecc.

Nel 2011 ARPA, su incarico della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con il Dicam dell'Università di Bologna ha aggiornato le conoscenze geometriche sul fenomeno della subsidenza nell'ambito della pianura emiliano-romagnola, rispetto alle precedenti conoscenze derivanti dai rilievi eseguiti nel 2005-06.

Nel 2016 si prevede di realizzare l'aggiornamento delle conoscenze sin qui acquisite.

Come nel 2011, anche nel 2016 il progetto si avvarrà delle elaborazioni con tecnica SqueeSAR™ di immagini radar acquisite dai satelliti canadesi RADARSAT-1 e RADARSAT-2. Tuttavia, il satellite RADARSAT-2, su una porzione del territorio oggetto dell'indagine interferometrica, non ha acquisito un numero di immagini sufficienti per un'analisi affidabile. Pertanto, si rende necessaria l'acquisizione delle immagini del satellite COSMO-SkyMed, le cui elaborazioni saranno successivamente congiunte a quelle dei satelliti RADARSAT.

Più specificatamente, le attività previste saranno:

- elaborazione SqueeSAR™ dei dati acquisiti nel periodo maggio 2011 - maggio 2016
- confronto con le elaborazioni precedenti e preparazione di un database 2006-2016
- supporto alla calibrazione dei dati SAR tramite l'utilizzo delle serie temporali delle stazioni permanenti GPS-GNSS disponibili nel territorio di pianura della regione Emilia-Romagna, relativi al periodo 2011-2016, elaborati dal DICAM dell'Università di Bologna.

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Indicare il RESPONSABILE DEL PROGETTO che costituirà il punto di contatto con ASI e a cui verranno inviate tutte le comunicazioni formali dell'ASI riguardo al Progetto.

Name	Flavio
Surname	Bonsignore
Address	ARPAE, Direzione Tecnica Largo Caduti del Lavoro, 6
Code	40122
City	Bologna
State/Province	
Country	Italia
Telephone	+39 051 5281 200
Fax	+39 051 5281 261
Mobile	//
e-mail address	fbonsignore@arpae.it
Company	ARPAE Emilia-Romagna

Firma per la scheda dati di riferimento

Letto e accettato le "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI COSMO-SkyMed" (Allegato I) e "LICENZA D'USO" (Allegato II)

Firma

TEAM DI PROGETTO

CONTRAENTI/CONSULENTI

N.B: Compilare il modulo di seguito allegato per ogni CONTRAENTE/CONSULENTE. Fare più copie se necessario.

Name	Marco
Surname	Bianchi
Address	Ripa di Porta Ticinese, 79
Code	20143
City	Milano
State/Province	
Country	Italia
Telephone	+39 02 4343 121
Fax	+39 02 4343 1230
Mobile	
e-mail address	preprod@treuropa.com
Company	TRE ALTAMIRA
TAX ID	//
VAT ID	//

Firma per la scheda dati di riferimento

Letto e accettato le "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI COSMO-SkyMed" (Allegato I) e "LICENZA D'USO" (Allegato II)

Firma

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' (MODULO FACOLTATIVO)

--

DETTAGLIO DELLE RICHIESTE DI PROGETTO

Compilare la seguente scheda di sintesi per ciascuna area geografica di interesse (AOI).

AOI:				
Numero indicativo Prodotti	Tipo Prodotto Nuove Acquisizioni, Prodotti di Archivio	Tipo acquisizione SPOTLIGHT 2, STRIPMAP HIMAGE, SCANSAR (WIDE region), SCANSAR (HUGE region), STRIPMAP (PINGPONG)	Livello di processamento	Granularità mensile Distribuzione delle richieste nel periodo (solo per nuove acquisizioni)
67	Prodotti di archivio	Stripmap Himage	1A_SCSB	
Note. Track 76 Ascendente Acquisizioni Map Italy				

ALLEGATI

Nome del file e breve descrizione del contenuto di eventuali allegati.

<p>Allegato 1: elenco delle immagini CSK richieste Allegato 2: file .kml dell'area di interesse</p>

**CORRISPETTIVO
PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI
E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le condizioni economiche per la fornitura dei PRODOTTI COSMO-SkyMed sono indicate nella Tabella di seguito allegata:

Fascia	Tipologia	Ripresa (tasking)	Archivio	
			< 6 mesi	> 6 mesi
A	Fino a 50 prodotti	<ul style="list-style-type: none"> • € 100,00.= per ogni prodotto SCANSAR e/o STRIPMAP • € 200,00.= per ogni prodotto SPOTLIGHT 	€ 100,00.= per ogni prodotto	€ 50,00.= per ogni prodotto
B	Oltre 50 sino a 100 prodotti	<ul style="list-style-type: none"> • € 340,00.= per ogni prodotto SCANSAR e/o STRIPMAP • € 680,00.= per ogni prodotto SPOTLIGHT 	€ 100,00.= per ogni prodotto	€ 50,00.= per ogni prodotto
C	Oltre 100 prodotti	<ul style="list-style-type: none"> • € 430,00.= per ogni prodotto SCANSAR e/o STRIPMAP • € 860,00.= per ogni prodotto SPOTLIGHT 	€ 100,00.= per ogni prodotto	€ 50,00.= per ogni prodotto

Il corrispettivo determinato a favore di ASI, viene stimato in base a quanto puntualmente indicato nella "Scheda Progetto (Allegato III)", salvo successive necessità operative attualmente non prevedibili, e ammonta complessivamente a 0,00*

ASI procederà con l'accertamento delle relative entrate per l'anno di competenza e indicherà alla controparte, sulla relativa fattura, modalità e condizioni d'incasso.

*Richieste acquisizioni Map Italy